

28.11.2006

CORTE dei CONTI - (grave colpevolezza per violazione delle note CUF, nella attività di prescrizione di farmaci).

**§ - Qualora dai controlli posti in essere ai sensi l'art.1, comma 4 del d.l. 20 giugno 1996 n.323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n.425 risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni previste, questi è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto. L'esborso assume connotato di danno pubblico allorquando sia destinato alla prescrizione di medicinali senza l'osservanza di quanto previsto nelle note Cuf. Sussiste senza ombra di dubbio il connotato di grave colpevolezza della attività prescrittiva tenuta dal medico il quale, avendo stipulato la convenzione con la struttura sanitaria pubblica era quindi tenuto a conoscere ed applicare le norme fondamentali che disciplinano la prescrizione appropriata e finanziariamente sostenibile a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come espressamente impostogli peraltro dall'accordo collettivo regolante la predetta convenzione.
(www.dirittosanitario.net)**